

Preoccupazione e sconcerto per le imminenti modifiche del processo civile e delle norme sostanziali preannunciate dalla commissione X del Senato in capo al DDL Concorrenza n. 2085 a favore delle Imprese Assicuratrici

La Commissione Responsabilità civile dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura esprime preoccupazione e sconcerto alla luce delle proposte di modifica al DDL n. 2085 in merito all'articolo 6 nr. (emendamenti **6.4 6.5 6.6 seconda formulazione**) ed all'articolo 10 (emendamenti **10.8, 10.12, 10.13 e 10.14**).

Tali proposte di modifica, oltre a segnare un incomprensibile passo indietro nei rapporti con gli organi istituzionali, si pongono in controtendenza con quanto emerso dai reiterati incontri con le componenti politiche e con quanto emerso in sede di audizione parlamentare lo scorso 11.11.2015;

Peraltro, nelle proposte di modifica si evince un chiaro attacco a principi cardine della procedura di risarcimento del danno che vengono decapitati a favore di meri interessi economici di soggetti forti!

Inconcepibilmente, gli emendamenti **10.12 e 10.13**, in assenza di qualsivoglia dibattito parlamentare, mirano ad aggiungere all'art. 10 il "comma 2-bis" proponendo la modifica **dell'art. 2947 del codice civile**, inserendo **un termine per la proposizione dell'azione di risarcimento del danno di 90 gg. che, se non rispettato, comporterà la decadenza dall'azione risarcitoria!!!!**

Sempre l'art. 10, mira a modificare radicalmente l'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private, **stravolgendo l'ultimo capoverso del comma 2-bis**, dilatando di altri 60 giorni il termine concesso ai danneggiati per poter eventualmente agire in giudizio. Ciò peraltro in base a valutazioni soggettive della Compagnia, non suscettibile di controllo da parte dell'IVASS come prima era possibile, **abolendo dunque il controllo dell'IVASS previsto nel vecchio testo del 148 2bis e lasciando mano libera alla compagnia di ritardare di altri 60 giorni il risarcimento impedendo addirittura di proporre la domanda giudiziale in contrasto con gli art. 111 e con l'art. 24 della Costituzione.**

È stato più volte denunciato come le imprese assicurative, in sede liquidativa pongano in essere delle condotte dilatorie (come la nota lettera di integrazione elementi) che in assenza di oggettiva necessità di integrare la richiesta danni, ai soli fini di sospendere i termini di formulazione dell'offerta viene inviata al danneggiato in assenza di fondati motivi. Qui addirittura si passa dalla possibilità per l'assicuratore di non formulare l'offerta **al divieto per il danneggiato di agire in giudizio**, divieto deciso dal debitore che in quel giudizio dovrebbe essere convenuto

In tale evenienze, l'approvazione degli emendamenti **10.08** Testo 1 e 2 creerebbe una **situazione di stallo della procedura in assenza di rimedi effettivi da parte dei danneggiati di accertare l'eventuale strumentalità delle contestazioni sollevate dalle imprese assicurative**, comprimendo oltremodo i loro diritti.

Ulteriore censura deve essere ricolta a proposte di modifica dell'art. 6 (**6.4 6.5 6.6**), come più volte denunciato a gran voce **non si possono imporre alla procedura preclusioni non previste dal Codice di rito** e per di più riguardanti **UNA SOLA DELLE PARTI**, e ciò alla luce, oltre che di uno smarrito buon senso, anche del disposto del richiamato art. 111 della Costituzione, norma che prevede la parità delle parti all'interno del giusto processo.

E' il caso di ribadire come non si preveda nessuna preclusione per l'assicuratore evocato in giudizio, e che la norma non fa distinzioni tra testimoni indicati a deporre sulle circostanze di fatto piuttosto che su altre questioni oggetto del giudizio.

È evidente come l'imposizione per legge di un obbligo, "a pena d'inutilizzabilità", di compiere la preventiva "identificazione" dei testimoni, in ipotesi oggetto di ricerca a mezzo di indagini difensive, a una controparte privata lede comunque le prerogative della difesa del danneggiato alla quale viene imposta, una "disclosure" a favore di una parte privata, che potrebbe risultare pregiudizievole a fronte di note prassi assicurative che vedono e hanno visto i testi venire avvicinati, con modalità talvolta discutibili, da soggetti, i cosiddetti "accertatori", che hanno mandato dalle imprese di "verificarne l'attendibilità".

Ulteriore preoccupazione si esprime per gli emendamenti (3.40 3.41 3.44 3.45) **annunciati in tema di risarcimento dei danni materiali volti a consentire surrettiziamente la introduzione di clausole vessatorie nei contratti** modificando l'enunciato secondo il quale il danneggiato ha diritto all'integrale risarcimento del danno "fatta salva la libertà contrattuale" o attraverso analoghi formulati. Si tratta di norma pleonastica e foriera di enorme contenzioso per la sua sibillina formulazione. La libertà contrattuale di fatti non necessita di norma ricognitiva e enunciarla permette solo il contenzioso volto a legittimare clausole vessatorie e anti concorrenziali.

Infine si denuncia la volontà di mettere le mani sui **danni gravi alla persona** tornando indietro rispetto all'equilibrato punto d'incontro raggiunto dalla Camera demandando attraverso una delega in bianco alle burocrazie ministeriali la **certa riduzione** dei risarcimenti per le Vittime della Strada.

Commissione Responsabilità civile dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura

Il Coordinatore Avv. Angelo Massimo Perrini

Il Segretario Avv. Marco Montozzi

Segue tavola sinottica modifiche art. 6 DDL n. 2085

Art. 6. (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla **richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall'impresa di assicurazione**

In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili pro-mosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

Art. 6. (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla **denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa 6.4, 6.5 e 6.6)** (denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta 6.4, 6.5 e 6.6 testo 2).

In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili pro-mosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

Testo emendamenti:**6.4 [DI BIAGIO](#)**

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa».

6.4 (testo 2) [DI BIAGIO](#)

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».

6.5 [ASTORRE](#)

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa».

6.5 (testo 2) [ASTORRE](#)

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».

6.6 [MANDELLI, PELINO](#)

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa».

6.6 (testo 2) [MANDELLI, PELINO](#)

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».

Segue tavola sinottica modifiche art. 10 DDL n. 2085

Art. 10. (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di ano-malia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di peri-zia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

2. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rileva-mento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rileva-zione delle violazioni di cui al comma 1- bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'arti-colo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circo-stanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rileva-mento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la san-zione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

Art. 10. (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. Il primo periodo.....

1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura" 10.8

1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia." 10.8 testo 2

2. All'articolo 201 del codice della strada,

2-bis. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore" 10.12, 10.13 e 10.14

Testo emendamenti:**10.8 [SCALIA](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [VALDINOSI](#)**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura"».

10.8 (testo 2) [SCALIA](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [VALDINOSI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia."».

10.12 [MANDELLI](#), [PELINO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.13 [SCALIA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.14 [DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

Segue tavola sinottica modifiche art. 148 Codice delle Assicurazioni

Art. 148. (Procedura di risarcimento)

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.

All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. (3)

Art. 148. (Procedura di risarcimento)

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.

All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura" 10.8

1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia." 10.8 testo 2